

COMUNEDIFANNA



Provincia di Pordenone

P.zza De Michiel n.1 ♦ 33092 FANNA

Telefono 0427 - 77157- 77036 ♦ Fax 0427 -778067

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Denominazione e natura giuridica

- 1) Il Comune di Fanna, Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2) Si avvale della sua autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

Art. 2 – Sede

Il Comune si estende per kmq. 10,13 e confina con i Comuni di Frisanco, Cavasso Nuovo, Arba e Maniago.

Art. 3 – Segni distintivi

- 1) Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, concessi con D.P.R. del 25.08.1961, riportato in appendice al presente Statuto.
- 2) L' utilizzo dello stemma da parte di soggetti pubblici o privati può avvenire solo su autorizzazione del sindaco. Sono esclusi gli scopi commerciali.

Art. 4 – Finalità e compiti

- 1) Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali con particolare riferimento alla sua appartenenza al Friuli.

- 2) Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, garantisce le pari opportunità tra i sessi sia negli organi istituzionali che nelle forme partecipative, adottando apposito regolamento.
- 3) Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con gli enti sovracomunali e con gli altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I: GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I: GLI ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 5 – Organi

- 1) Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.
- 2) Sono organi gestionali: il Segretario Comunale, il Direttore Generale (se nominato), i Responsabili dei servizi.
- 3) Gli stessi esercitano le loro funzioni secondo le disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto Comunale.

Art. 6 – Deliberazioni degli organi collegiali

- 1) Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; vengano assunte a scrutinio segreto quelle concernenti persone.
- 2) L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione vengono predisposte dai responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e della seduta del Consiglio e della Giunta è fatta a cura del segretario comunale, secondo i termini e le modalità stabilite dallo statuto o dal regolamento.
- 3) I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
- 4) In caso di assenza o di impedimento del segretario comunale le sue funzioni sono assunte da un componente dell'organo, designato dal Presidente.

CAPO II: IL CONSIGLIO COMUNALE, CONSIGLIERI, GRUPPI, COMMISSIONI CONSILIARI.

Art. 7 - Competenze

- 1) Il Consiglio comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
- 2) Il Consiglio esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- 3) Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Negli altri casi le nomine sono effettuate dal Sindaco o dalla Giunta, a seconda delle rispettive competenze. Qualora siano previsti rappresentanti di gruppi consiliari e la competenza della nomina non spetti al Consiglio, gli stessi saranno designati dai rispettivi capigruppo.
- 4) Gli indirizzi di cui al comma precedente sono validi limitatamente alla durata temporale del Consiglio che gli ha espressi.
- 5) Gli atti fondamentali e programmatici del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 8 – Funzionamento

- 1) Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dall'apposito regolamento. Per i casi non da esso previsti si applicano le norme di legge e regolamentari generali vigenti.
- 2) La presidenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco; in sua assenza al Vicesindaco; in mancanza di quest'ultimo al Consigliere anziano, intendendosi per tale il consigliere di maggioranza che abbia riportato la cifra elettorale più alta; a parità di essa dal più anziano di età.

- 3) Il regolamento può prevedere forme di autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9 - I Consiglieri Comunali

- 1) I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità, senza vincolo di mandato.
- 2) Lo Stato giuridico, le modalità di elezione, di cessazione, di sostituzione sono determinate dalla legge e dal regolamento del consiglio Comunale.

Art. 10 - Diritti e doveri dei consiglieri comunali

- 1) I diritti e i doveri dei consiglieri comunali, oltre che dalle legge, sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
- 2) Ciascun consigliere deve eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 11 - Funzioni

- 1) I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.
- 2) Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabilite dal Regolamento.
- 3) Possono svolgere incarichi di rilevanza interna su diretta attribuzione del Sindaco purché di interesse pubblico.
- 4) Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.
- 5) Possono altresì ottenere copia degli atti, entro un termine massimo di trenta giorni dalla richiesta scritta; il termine è ridotto a tre giorni nel caso le copie non richiedano particolari ricerche di archivio o tecniche di riproduzione.

6) La richiesta di informazione non può comportare la predisposizione di particolari relazioni o prospetti da parte degli uffici.

7) L' esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento.

Art. n. 12 - Anzianità dei consiglieri

L'anzianità dei consiglieri è stabilita dalla data di nomina o dalla cifra elettorale individuale; in caso di parità di questa dall'anzianità di età.

Art. n. 13 - Decadenza

1) I consiglieri comunali decadono dalla carica:

- a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.
- b) Per mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.

2) La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 14 - Gruppi consiliari

1) I consiglieri comunali sono costituiti in gruppi consiliari secondo le liste elettorali nelle quali sono stati eletti.

2) Possono costituire gruppi diversi purché composti da almeno due membri.

3) In ogni caso devono comunicare al Sindaco i nomi degli aderenti al gruppo e quello del capogruppo; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di variazione.

4) Il funzionamento dei gruppi e le prerogative dei capigruppo sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 15 - Commissioni consiliari

- 1) Il Consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione commissioni permanenti o temporanee per fini di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio.
- 2) Tali commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.
- 3) In quelle aventi funzioni di controllo la presidenza spetta a un consigliere di minoranza.
- 4) Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

CAPO III: LA GIUNTA COMUNALE

Art. 16 - Elezione, composizione

- 1) La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro assessori. I componenti in carica non possono essere inferiori al numero di tre.
- 2) Spetta al Sindaco di stabilire il numero degli Assessori, che può variare nel corso del mandato.
- 3) I componenti della Giunta possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere, nonché di doti di professionalità ed esperienza amministrativa.
- 4) L' integrazione al minimo dei componenti la Giunta deve avvenire entro trenta giorni dal verificarsi dell' evento.
- 5) Le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato sono presentate al Consiglio entro non oltre trenta giorni dalla seduta di convalida degli eletti. Il documento che le contiene deve essere sottoscritto dai componenti della Giunta in carica.

Il Consiglio discute ed approva con apposita deliberazione le linee programmatiche e può introdurre degli emendamenti.

Le linee programmatiche e gli emendamenti sono approvati a maggioranza semplice dei componenti assegnati.

Le linee programmatiche possono essere variate e integrate nel corso del mandato su richiesta scritta di almeno la metà dei componenti assegnati.

Il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dalla richiesta.

- 6) In caso di mancanza del Sindaco o del Vice sindaco le loro funzioni sono esercitate dall'Assessore anziano. Si considera tale quello nominato cronologicamente prima o, a parità di data di nomina, quello che figura prima nel documento. Non possono essere esercitate dall'assessore esterno.

Art. 17 - Competenze

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2) Alla Giunta comunale competono tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dal presente Statuto, non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, al Segretario, al Direttore Generale e ai Responsabili dei servizi.
- 3) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 4) Alla Giunta vengono, in particolare, attribuiti i seguenti compiti:
 - a) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione.
 - b) Formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo.
 - c) Predispone la relazione sulla propria attività da presentare annualmente.
 - d) Predispone e propone al Consiglio i Regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto.
 - e) Approva disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio.

- f) Approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che non costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio.
- g) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, presieduto dal Segretario Comunale, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento in collaborazione con l'apposita commissione.
- h) Adotta i provvedimenti concernenti la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni e cessazioni del personale e su parere dell' apposita commissione quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni, non riservate ad altri organi, nei casi previsti dalla legge.
- i) Nomina i membri della commissione per concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato.
- j) Approva gli accordi di contrattazione decentrata.
- k) Determina il compenso del Direttore Generale designato dal Sindaco.
- l) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente.
- m) Definisce i criteri per la fissazione dell'orario di servizio dei dipendenti comunali da parte del Segretario comunale, nel rispetto delle norme contrattuali, previa informazione ed eventuale parere della rappresentanza sindacale.
- n) Fissa, ai sensi del regolamento e di accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato.
- o) Determina i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione deliberato dal Consiglio.
- p) Delibera la contrattazione di mutui previsti in bilancio o in atti fondamentali del Consiglio.
- q) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo la competenza consiliare e delibera la compravendite e la costituzione, modifica e revoca di altri diritti reali sulla base di atti programmatori o di indirizzo del Consiglio Comunale o previsti in atti progettuali.
- r) Delibera l'instaurazione di litispendenze attive e passive, transazioni, arbitrati, in materia civile, penale amministrativa, contabile, tributaria.
- s) Conferisce incarichi professionali esterni quando gli stessi abbiano, anche in parte, natura discrezionale.
- t) Adotta provvedimenti di gestione in materie specifiche che non siano assegnate ai responsabili dei servizi.
- u) Delibera la concessione di sovvenzioni, contributi , sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone, che non siano stati oggetto di atti di indirizzo ai responsabili dei servizi.

- v) Esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla Legge ad altro organo.

Art. 18 - Funzionamento

- 1) La Giunta si riunisce su convocazione del Sindaco ogni qualvolta si renda necessario o il Sindaco lo giudichi opportuno.
- 2) Nel caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco o dall'Assessore Anziano.
- 3) La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
- 4) Le sedute della Giunta non sono pubbliche; alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari invitati dal Sindaco o da chi presiede a riferire su particolari problemi.
- 5) In caso di assenza o impedimento del segretario le sue funzioni sono esercitate da un assessore.

Art. 19 - Decadenza degli assessori:

Gli assessori che senza giustificazione non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta sono dichiarati decaduti con provvedimento del Sindaco.

CAPO IV: IL SINDACO

Art. 20 - Elezione e durata in carica

Il Sindaco è eletto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

Art. 21 - Competenze

- 1) Le competenze del Sindaco sono quelle previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 2) In particolare svolge i seguenti compiti:

- a) Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.
- b) Impartisce direttive generali al Segretario Comunale e al Direttore Generale, secondo le rispettive competenze, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
- c) Affida, se lo ritiene, le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.
- d) Concorda con la Giunta o gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente.
- e) Convoca i comizi per i referendum consultivi.
- f) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
- g) Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali.
- h) Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza ed espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza dei Comuni.
- i) Eroga sussidi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza, nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta Comunale per queste finalità.
- j) Adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal regolamento al Segretario Comunale, nei casi previsti dalla legge.
- k) Rappresenta il Comune in giudizio salvo che limitatamente alle controversie in materia tributaria e di lavoro, abbia delegato gli amministratori, il Segretario comunale o i Responsabili dei servizi.
- l) Ha la facoltà di delegare agli assessori l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito.
- m) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
- n) Fa pervenire all'ufficio di segreteria l'atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta.
- o) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.
- p) Promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
- q) Controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un assessore o un consigliere delegato.
- r) Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
- s) Convoca e presiede le sedute del Consiglio Comunale e della Giunta.
- t) Stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
- u) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze.
- v) Delega la sottoscrizione di particolari, specifici atti non rientranti nelle attribuzioni

assegnate ad assessori.

- 12 -

w) Sovrintende, quale ufficiale di Governo, ai compiti attribuitigli dalla legge.

Art. 22 - Interrogazioni e sindacato ispettivo

Il Sindaco, o l'Assessore da esso delegato, risponde entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri quando non debbano essere portate in Consiglio Comunale.

TITOLO II: GLI ORGANI BUROCRATICI

CAPO I: SEGRETARIO COMUNALE

Art. 23 - Il segretario comunale

- 1) La nomina, la revoca, il rapporto di lavoro, le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge e da quanto previsto nello Statuto.
- 2) Su richiesta del Sindaco può svolgere le mansioni di Direttore generale, formulare i pareri di legittimità sulle deliberazioni degli organi collegiali; presiedere commissioni di concorso e di gara d'appalto, esercitare, in via continuativa o per singoli procedimenti, le funzioni di responsabile di servizio.

CAPO II: Uffici

Art. 24 - Principi strutturali ed organizzativi

- 1) L'Amministrazione del Comune si attua mediante il perseguimento di obiettivi generali o specifici e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e programmi.
 - b) Analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato.
 - c) Individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.
 - d) Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
- 2) Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità delle strutture, tenuta presente la distinzione tra attività di governo e gestionale
- 3) Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

- 4) Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 25 - Struttura

L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento di cui all'articolo precedente, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 26 - Personale

- 1) Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
- 2) La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
- 3) Il regolamento dello Stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a) struttura organizzativo-funzionale
 - b) dotazione organica
 - c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio
 - d) diritti, doveri e sanzioni
 - e) modalità organizzative della commissione di disciplina
 - f) trattamento economico
 - g) assicurazione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna
- 4) Nel caso sia nominato un Direttore Generale le sue funzioni saranno determinate, oltre che dalla legge e dal regolamento, dall'atto di nomina.

Art. 27 - Incarichi e contratti

- 1) Il Sindaco, previa, deliberazione della Giunta, potrà conferire incarichi e contratto a tempo determinato, anche parziale per la copertura di posti di responsabile di servizio o di altra specializzazione.
- 2) Tali incarichi potranno essere conferiti anche al di fuori delle dotazioni organiche per esigenze eccezionali; la Giunta dovrà motivare la sussistenza di queste esigenze e disciplinare, attraverso una convenzione, le modalità e le finalità dell'incarico.

PARTE TERZA

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I: SERVIZI

Art. 28 - Servizi pubblici locali

I modi e le forme di organizzazione dei servizi pubblici locali; previsti dalla legge o istituiti dal Consiglio Comunale, formeranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 29 - Rapporti con Enti sovracomunali intermedi

La gestione dei servizi può essere affidata ad enti sovracomunali intermedi o essere effettuata in forma associata.

TITOLO II: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I: PARTECIPAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Art. 30 - Partecipazione

- 1) Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon rendimento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2) Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
- 3) Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
- 4) L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 31 - Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

- 1) L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.
- 2) A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
- 3) L'Amministrazione comunale può inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma.

Art. 32 - Consulte comunali

- 1) Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locali il Comune costituisce le consulte.
- 2) Il regolamento degli istituti di partecipazione, stabilisce il numero delle consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento.
- 3) Le consulte sono formate da membri della Giunta comunale, rappresentanti del Consiglio Comunale e da rappresentanti dei soggetti di partecipazione, nonché da eventuali esperti dei problemi dei vari settori di attività o cittadini particolarmente stimati sotto l'aspetto professionale, culturale, sociale o per impegno civile.
- 4) Le consulte eleggono nel proprio seno a maggioranza dei voti, un presidente tra coloro che non siano membri del Consiglio Comunale.

Art. 33 - Poteri delle consulte comunali

- 1) Le consulte possono, nelle materia di competenza:
 - a) esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali.
 - b) Esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti.
 - c) Esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali.
 - d) Chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.
- 2) Il regolamento degli istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie affidate alle singole consulte, preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.

Art. 34 - Volontariato

- 1) Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile, culturale e sociale, in particolare delle fasce più deboli o a rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
- 2) Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 37 - Istanze

I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

Alle istanze scritte dovrà essere data risposta entro trenta giorni.

CAPO II: INIZIATIVE AMMINISTRATIVE

Art. 36 - Petizioni

- 1) Tutti i cittadini, anche non residenti, possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
- 2) La raccolta di adesioni può avvenire senza modalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che vengono rivolte all'amministrazione

Art. 37 - Cittadini stranieri

Le forme partecipative di cui al presente capo sono esercitabili anche dai cittadini dell'Unione Europea e da quelli extracomunitari regolarmente soggiornanti.

Art. 38 - Proposte

- 1) Un decimo degli elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza comunale. Tali proposte devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo.
- 2) Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 39 – Regolamento

Le modalità di attuazione di quanto previsto negli articoli precedenti saranno stabilite in un apposito regolamento.

CAPO III: REFERENDUM

Art. 40 - Referendum consultivi

- 1) Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
- 2) Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, salvo quanto stabilito nel successivo comma, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
- 3) Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- 4) Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) 1/3 del corpo elettorale
 - b) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati
- 5) Il Consiglio comunale fissa in apposito regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 41 - Effetti del referendum

- 1) Entro 60 giorni della proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
- 2) Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei componenti assegnati.

CAPO IV: INFORMAZIONE

Art. 42 - La pubblicità degli atti

- 1) Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.
- 2) Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
- 3) Nell'edificio del Municipio è individuato un apposito spazio denominato "Albo Pretorio" per la pubblicazione ufficiale di atti, avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 4) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
- 5) L'affissione avverrà a cura e sotto la responsabilità di un dipendente comunale a tal fine designato.
- 6) Potranno essere istituiti degli spazi per la pubblicazione, esterni al Municipio, i quali peraltro non avranno carattere ufficiale ma informativo.

PARTE QUARTA

ORDINAMENTO FINANZIARIO ED ECONOMICO

TITOLO I: FINANZA E CONTABILITA'

Art. 43 – Finanza locale

- 1) Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
- 2) Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
- 3) I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.
- 4) Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
- 5) Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato, per favorire quelli meno abbienti.

Art. 44 – Bilancio e programmazione finanziaria

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia e a quelle contenute nell'apposito regolamento.

Art. 45 – Risultati di gestione

I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e ai risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

Art. 46 – Funzioni e responsabilità del revisore

- 1) Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo secondo quanto stabilito dalla legge. A tal fine ha facoltà di partecipare – senza diritto di voto – alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune necessari per l' espletamento della sua funzione.
- 2) Allo stesso possono essere attribuite, con provvedimento della Giunta Comunale, funzioni di consulenza e assistenza agli uffici in materia tributarie e fiscale.

Art. 47 – Forme di controllo economico interno della gestione

- 1) Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:
 - a) per la rilevazione economica dei costi e singoli servizi.
 - b) Per la definizione normativa dei rapporti tra revisore ed organi elettivi di governo – Sindaco ed Assessori, organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione – Consiglio e Consiglieri comunali ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa.
 - c) Per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del revisore, nei limiti predeterminati nel precedente articolo.
- 2) La rilevazione contabile dei costi prevede:
 - a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della azione rispetto alla spesa, articolato per settori, programmi ed interventi.
 - b) La determinazione ed elaborazione di indici di produttività.

TITOLO II – PROPRIETA' COMUNALE

Art. 48 – Beni comunali

Con apposito regolamento vengono disciplinate le materie concernenti la proprietà comunale e contratti.

PARTE QUINTA
FUNZIONALE E NORMATIVA

TITOLO I : ORDINANZE SINDACALI

Art. 49– Ordinanze ordinarie

Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il Sindaco emette ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati, individuati sia in forma generale che personale, e secondo i casi, obblighi positivi o negativi da adempiere.

Art. 50 . Ordinanze straordinarie

- 1) In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo, nei casi considerati, gli estremi della contingibilità dell'urgenza e dell'interesse pubblico.
- 2) Il provvedimento dev' essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare.
- 3) Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale all' interessato o agli interessati.
- 4) Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica, e delle spese incontrate sarà fatta una nota che, resa esecutiva dall' organo competente , sarà trasmessa all' incaricato della riscossione dei tributi il quale riscuoterà la somma ivi indicata a carico degli inadempienti, coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.

TITOLO II : ATTIVITA' REGOLAMENTARI

Art. 51 – Regolamenti

- 1) Il Consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
- 2) Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per 15 giorni presso l'ufficio di segreteria e del deposito verrà dato congruo avviso al pubblico con avviso pubblicato all'albo pretorio ed ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.

TITOLO III: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 – Entrata in vigore modifiche dello Statuto

Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale o su richiesta di un terzo dei consiglieri. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

APPENDICE

REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda con la quale il Sindaco del Comune di Fanna chiede la concessione di uno stemma e di un gonfalone per uso di quel Comune.

Visti gli atti prodotti a corredo.

Visto l'art. 5 del Regolamento approvato con R.D. 7/6/1943 n. 652.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

DECRETA

Sono concessi al Comune di Fanna, in Provincia di Udine, uno stemma ed uno gonfalone descritti come appresso:

STEMMA: Troncato, nel primo di azzurro alla stella d'oro di otto raggi fra i quali in caratteri dello stesso la scritta "POMPOSIA"; nel secondo di argento a tre monti in verde naturale fondati su campagna dello stesso, più elevato il centrale. Ornamenti esteriori da Comune.

GONGALONE: Drappo partito di bianco e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e cariato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: COMUNE DI FANNA. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti e debitamente trascritto.

Dato a Roma addì 25 agosto 1961

F.to Gronchi
F.to Fanfani

Reg.to Corte dei Conti
Reg. N. 1 Presidenza fog. N. 144
Addì, 25 gennaio 1962
F.to Massimo

Trascritto nel Registro Araldico
Dell'Archivio Centrale dello Stato
Addì, 17 aprile 1962
F.to Sandri

Trascritto nei Registri dell'Ufficio
Araldico
Addì, 20 aprile 1962
Reg. anno 1961 pag. n. 49

Per Copia conforme all'originale
Che si rilascia in data 19.5.1962
Il Capo di Gabinetto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
F.to Illegibile.

INDICE

PARTE PRIMA: Principi generali	p. 01
PARTE SECONDA: Ordinamento strutturale:	p. 03
TITOLO I: Gli organi elettivi:	p. 03
Capo I: Gli organi e le loro attribuzioni.	p. 03
Capo II: Il Consiglio Comunale, Consiglieri, Gruppi, Commissioni consiliari.	p. 04
Capo III: La Giunta Comunale.	p. 07
Capo IV: Il Sindaco.	p. 10
TITOLO II: Gli organi burocratici:	p. 13
Capo I: Segretario Comunale.	p. 13
Capo II: Gli uffici.	p. 13
PARTE TERZA: Ordinamento funzionale	p. 16
TITOLO I: I Servizi.	p. 16
TITOLO II: Istituti di partecipazione:	p. 17
Capo I: Partecipazione e associazionismo.	p. 17
Capo II: Iniziative amministrative.	p. 19
Capo III: Referendum.	p. 20
Capo IV: Informazione.	p. 21
PARTE QUARTA: Ordinamento finanziario ed economico	p. 22
TITOLO I: Finanza e contabilità.	p. 22
TITOLO II: Proprietà Comunale.	p. 24
PARTE QUINTA: Funzionamento e normativa	p. 25
TITOLO I: Ordinanze sindacali.	p. 25
TITOLO II: Attività regolamentari.	p. 26
TITOLO III: Norme transitorie e finali.	p. 27